SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 gennaio 1988** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati in un'apposita serie speciale che esce il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1987, n. 550.

Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e correzioni di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; possono altresì essere apportate sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari.

3. All'articolo 1, secondo commma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma».

4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.

5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresì emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonché le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.

7. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.

8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il quarto comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed ogni altra disposizione non compatibile con quelle recate dalla presente legge.

9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 777/1985 prorogava di un ulteriore anno il termine, stabilito al 31 dicembre 1985, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68 (Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni).

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 825/1971 è il seguente:

«Art. 17. — Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art. 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.

Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'art. 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11, il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonché per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settorre privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità.

Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sarà prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.

Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.

Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.

Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

— Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 68/1984, quale risulta dalla modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:

«Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore».

— L'art. 1 del R.D. n. 1054/1924, richiamato dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo unico della legge n. 777/1985, al n. 3) così recita:

«Art. 1. — Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

(Omissis);

3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 414):

Presentato dal Ministro delle finanze (GAVA) il 4 settembre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16, 23, 24 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1558):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 settembre 1987, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 22 ottobre 1987; 11, 17, 25 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 3 dicembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 414-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 dicembre 1987, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15, 16 dicembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1987.

87G0738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1988, n. 1. *(Raccolta 1988).*

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 5 gennaio 1988, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dall'8 gennaio 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 85.803 a L. 86.733 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.580,30 a L. 8.673,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 1

88G0004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Latisana».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Latisana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Latisana», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — La denominazione «Latisana del Friuli», seguita dalla specificazione «Rosato», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

La denominazione «Latisana del Friuli», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Merlot;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Sauvignon;
Chardonnay,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varietà di viti.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Udine.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente e disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva per la produzione dei vini «Latisana del Friuli» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata a q.li 130 per il Merlot, il Refosco, il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano ed a q.li 120 per il Cabernet, il Pinot grigio, il Traminer aromatico, il Cabernet franc, il Cabernet sauvignon, il Sauvignon e lo Chardonnay.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Latisana del Friuli», Pinot bianco, Cabernet, Traminer aromatico, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5; allo Chardonnay, al Merlot, al Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Verduzzo friulano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico erbaceo, gradevole;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai friulano:
colore: paglierino, anche tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino, chiaro;
odore: tipico con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, pieno, intenso;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi «extra fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio», etc.

È, tuttavia, consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini, così qualificati, sono stati ottenuti.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata «Latisana del Friuli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 198

88A11615

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 dicembre 1987.

Elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari e successive modificazioni e integrazioni;

Sentiti il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed il consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato i quali si sono pronunciati, ai sensi dell'art. 27, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei propri rappresentanti del personale ed hanno proposto le terne di dipendenti per la nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali, deliberando, altresì, su quant'altro di propria competenza;

Vista la designazione da parte del presidente del Consiglio di Stato del magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette, ai sensi degli articoli 3 e 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno il giorno 22 maggio 1988, dalle ore 8 alle ore 20, con proseguimento fino alle ore 14 del successivo 23 maggio 1988.

Art. 2.

Sono determinate le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma: Lazio e Abruzzo;
Milano: Lombardia;
Torino: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;

Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

Firenze: Toscana, Umbria;

Bologna: Emilia-Romagna, Marche;

Napoli: Campania, Molise;

Bari: Puglia;

Reggio Calabria: Calabria, Basilicata;

Palermo: Sicilia;

Cagliari: Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero del tesoro - Ufficio del Gabinetto, ed è costituita come segue:

Presidente:

Landriscina dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Componenti:

Logorelli dott. Filippo, dirigente superiore;

Coluzzi dott. Paolo, primo dirigente;

Valente dott. Carmine, primo dirigente;

Bellucci Giampiero, direttore di seconda classe;

Zarrelli dott. Elio, direttore di sezione;

Mastrodomenico Vincenzino, segretario capo.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 28 gennaio 1988, alle ore 10.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è ubicata presso la Ragioneria generale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Valletta dott. Vitaliano, dirigente superiore.

Componenti:

Buompane rag. Biagio, direttore di prima classe;

Figliozzi dott. Francesco, direttore aggiunto di divisione;

Brusciano dott. Ciro, direttore di seconda classe;

Fanali M. Antonietta, ragioniere;

Viola Beatrice, segretario;

Malatesta Valerio, coadiutore principale.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Donvito dott. Michele, dirigente superiore.

Componenti:

Di Liberto Lo Porto A. Maria, direttore di seconda classe;

Girovaco Angelo Antonio, direttore di seconda classe;

Messuri rag. Romano, direttore di seconda classe;

D'Argenio Giuseppe, segretario principale;

Tinti rag. Marcello, ragioniere;

Lo Porto Nunzio, coadiutore principale.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Torino è ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Renzi rag. Antonio, dirigente superiore.

Componenti:

Viola Francesco, primo dirigente;

Arras Basilio, direttore di seconda classe;

Gargiulo rag. Salvatore, direttore di seconda classe;

Luci Francesco, direttore di seconda classe;

Rosati rag. Fernando, ragioniere principale;

Vottero Piccolo Mara, segretario principale.

Art. 7.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Venezia è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Vergari dott. Ugo, dirigente superiore.

Componenti:

Scapato Guglielmo, direttore di seconda classe;

Cannizzaro Antonino, segretario principale;

Bettoni rag. Fabio, segretario;

Del Core rag. Raffaele, ragioniere;

Duranti Gianfranco, segretario;

Forte Armando, coadiutore principale.

Art. 8.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Firenze è ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Gambino dott. Salvatore, dirigente superiore.

Componenti:

Ricci dott. Luciano, primo dirigente;

Cuocina dott. Dante Pietro, direttore di prima classe;

Colletti dott. Antonino, direttore di seconda classe;

Mencarelli Walter, direttore di seconda classe;

Renzi rag. Claudio, direttore di seconda classe;

Sbarzagli Bianchi Laura, coadiutore.

Art. 9.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bologna è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Reina Francesco, dirigente superiore.

Componenti:

Malaguti rag. Paolo, direttore di seconda classe;

Mallamo Maria Assunta, direttore di seconda classe;

Marchesini Sambri Luciana, direttore di seconda classe;

Ferrigno rag. Paolo, ragioniere principale;

Prencipe Matteo, segretario principale;

Berti Veronesi Marina, coadiutore.

Art. 10.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Napoli è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Dias dott. Achille, dirigente superiore.

Componenti:

Canale Lucio, direttore di seconda classe;

Giannetti rag. Santolo, direttore di seconda classe;

Noviello rag. Aniello, direttore di seconda classe;

Uttieri Vittorio, direttore di seconda classe;

Ferrara Antonio, segretario principale;

Giacco Giovanni, segratario principale.

Art. 11.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bari è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Raimondi Mario, dirigente superiore.

Componenti:

Marone dott. Rocco, primo dirigente;

Oliva Francesco, ispettore generale r.e.;

De Giglio dott. Francesco, direttore di prima classe r.e.;

Blasi rag. Giacomo, direttore di seconda classe;

Ottomano rag. Nicola, direttore di seconda classe;

Gallo Cembrola Maria Pia, segretario principale.

Art. 12.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Reggio Calabria è ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Catalano dott. Giuseppe, primo dirigente.

Componenti:

Marchettini rag. Domenico, direttore di prima classe;

Tritoni dott. Domenico, direttore di prima classe;

Ferrara Giuseppe, direttore di seconda classe;

Melidona Santo Giuseppe, segretario principale;

Tramonte Francesco, segretario principale;

Catalano Giorgio Primo, segretario.

Art. 13.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è ubicata presso la ragioneria regionale dello Stato ed è costituita come segue:

Presidente:

Vitale dott. Natale, dirigente superiore.

Componenti:

Lullo Monteleone dott.ssa Rosalia, ispettore generale r.e.;

Isaia dott. Marcello, direttore di seconda classe;

Latino Francesco, direttore di seconda classe;

Zingale dott. Pino, consigliere;

Coniglio dott. Ignazio, segretario principale;

D'Alessandro Giacomo, coadiutore.

Art. 14.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Cagliari è ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro ed è costituita come segue:

Presidente:

Della Sala Romano, primo dirigente.

Componenti:

Cerulla Guido, direttore di prima classe r.e.;

Dolia Giovanni Marco, direttore di seconda classe;

Sollai rag. Francesco, direttore di seconda classe;

Ditta Schintu Maria Elisa, segretario;

Equinozio Giuseppe, coadiutore;

Contu Stelio, operatore tecnico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 29 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A11630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:
chimica;
compilatori e sistemi operativi;
antenne e propagazione;
complementi di matematica;
chimica e tecnologia delle acque;
impianti meccanici;
meccanica delle vibrazioni.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
storia dell'industria;
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:
geografia;
storia della lingua inglese;
letteratura ispano-americana;
storia della filosofia antica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica;
chimica organica superiore.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia germanica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia prima:
radiologia generale e speciale odontostomatologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lombarda petroli*, con sede in Milano e stabilimento in Villasanta (Milano):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 1° luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fratelli Testori*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimenti in Novate Milanese (Milano) e Saronno (Como):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Transtadio* di Seregno (Milano):
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Cooperativa Lomellina cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento in Cremona:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Manifattura di Ferno*, con sede in Milano e stabilimento in Ferno (Varese):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti in Besozzo (Varese), Toscolano (Brescia) e Isola Liri (Frosinone):
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Italpino Mec di rag. M. Borella & C.*, con sede in Como e stabilimento in Albese (Como):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Idealclima* di Brescia:
periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Maglificio Giani di Giani Giancarlo & C.* di Cassano Magnago (Varese), fallita il 12 aprile 1985:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Tricomez* di Mezzanino Po (Pavia), fallita il 9 luglio 1985:
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Isal Tessari* di Bovisio Masciago (Milano), fallita il 5 novembre 1985:
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985 (snell.);
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Imperial Electronics (già IRT FIRT)*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento in Milano:
periodo: dal 16 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Alcom*, con sede in Milano e stabilimento in Caselle Lurani (Milano), fallita il 17 gennaio 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 17 gennaio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 29 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Holson*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Resel di Stucchi Mario*, con sede e stabilimento in Pavia, fallita il 12 ottobre 1985:
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Paper Co* di Milano, fallita il 26 novembre 1985:
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.r.l. Paper Co* di Milano, fallita il 26 novembre 1985:
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Campi & Callegari* di Varedo (Milano), fallita il 2 luglio 1986:
periodo: dal 5 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. Iseo serrature*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento in Pisogne (Brescia):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Costamasnaga*, con sede in Milano e stabilimento in Costamasnaga (Como):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Elios* di Milano:
periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

22) *S.r.l. Hiro motori* di Origgio (Varese), fallita il 24 ottobre 1986:
periodo: dal 26 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.p.a. Midec* di Trezzano sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 9 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Maglificio Fratelli Baila*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate e Casorate Sempione (Varese):
periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. Maglificio Fratelli Baila*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate e Casorate Sempione (Varese):
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. T. & J. Vestor* di Golasecca (Varese):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. T. & J. Vestor* di Golasecca (Varese):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Tawi*, con sede in Brescia e stabilimento in Sarezzo (Brescia):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Prandoni Dario* di Treviglio (Bergamo):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Italmineraria*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento in Dervio (Como) e miniera Lentreé (Como):
periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Italmineraria*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento in Dervio (Como) e miniera di Lentreé (Como):
periodo: dall'11 maggio 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Italmineraria*, con sede in Vimodrone (Milano) ed unità in Santa Severa (Roma):
periodo: dal 9 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Italmineraria*, con sede in Vimodrone (Milano) ed unità in Santa Severa (Roma):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Italmineraria*, con sede in Vimodrone (Milano) ed unità di Vibo Valentia (Catanzaro):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Italmineraria*, con sede in Vimodrone (Milano) ed unità di Vibo Valentia (Catanzaro):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Proter* di Opera (Milano):
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti in Redecesio di Segrate e Misano (Bergamo):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 27 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

38) *Texrose coop. a r.l.* di Agrate Brianza (Milano):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

39) *Texrose coop. a r.l.* di Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Rotocalcografica internazionale*, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: no;
art. 24 della legge n. 67/87.

41) *S.p.a. Ing. V. Fachini* di Rho (Milano):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Grove Valve Sistems* di Ospiate di Bollate (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Clipper*, con sede in Milano e stabilimento in Carugo (Como):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. G.B. Galimberti* di Osnago (Como), fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

45) *S.p.a. Fivre* di Pavia:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Foresi* di Gonzaga (Mantova):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Giuseppe Scacchi - Fabbrica seterie* di Solbiate Comasco (Como):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Diedro*, con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimento in Montichiari (Brescia):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Colombo A.G.C.* di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.a.s. Colombo A.G.C.* di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Somma*, con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimenti in Somma Lombardo, via Niccolò Sfrondati n. 1; Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago (Varese):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Cortinovis* di Bergamo:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici*, con sede in Comerio (Varese) per le unità site nelle province di Varese, Trento e Napoli e con esclusione per quelle site nella provincia di Siena:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Epoca 2000* di Verolanuova (Brescia):

periodo: dal 26 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Philips sud* di Bari:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. C.M.A. Bossi - Costruzioni meccaniche Abbiategrasso*, con sede e stabilimento in Abbiategrasso (Milano):

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.*, unità di Cassano Magnago (Varese), fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura tessile di Nole*, con sede in Milano e stabilimento di Nole Canavese (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pirelli accessori ind.* ex *Az. accessori ind.*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano, via Caviglia n. 3 e via Ripamonti n. 88:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1982: dal 22 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. A.E. Borgo*, con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento di Alpignano (Torino):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 20 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ormig*, con sede in Ovada (Alessandria) e stabilimento di Ovada (Alessandria):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Omnia di Ferraris & C.*, con sede in Condove (Torino) e stabilimento di Condove (Torino):

periodo: dal 22 ottobre 1984 al 22 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Omnia di Ferraris & C.*, con sede in Condove (Torino) e stabilimento di Condove (Torino):

periodo: dal 23 aprile 1985 al 22 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Omnia di Ferraris & C.*, con sede in Condove (Torino) e stabilimento di Condove (Torino):

periodo: dal 23 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Elettronica Belmonte*, con sede in Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga (Torino):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *Soc. Pastore Giovanna*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: fallimento in data 9 febbraio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Gallo Emilio & F.llo*, con sede in Chivasso (Torino) e stabilimento di Chivasso (Torino):

periodo: dal 16 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Novi*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo) e stabilimento di Polonghera (Cuneo) (ultima proroga):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 22 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 22 gennaio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.a.s. Apsen*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Alfonso Bialetti*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dal 5 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1986 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1986 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Cavi Pirelli*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Metaltecnica Giraudi & C.*, con sede in Boscomarengo (Alessandria) e stabilimento di Boscomarengo (Alessandria):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Mafer*, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascine Vica - Rivoli (Torino):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.a.s. N.S.G. Nichelino società gomma*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 4 marzo 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Ramella*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Cavi Pirelli - Azienda cavi speciali*, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di S. Giuliano Milanino (Milano):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: risstrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Polipren*, con sede in Torino e stabilimento di Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Elfin M.B.*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimenti di Borgaro e Unità di Torino (Torino):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 agosto 1987.

27) *S.r.l. Confer*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 27 novembre 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Confer*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: fallimento in data 27 novembre 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.a.s. Maglificio Ipem di Pellò Giulia & C.*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Divisione materie prime di Ceretti & C.*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 5 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 5 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. YKK Catella marmi*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Cromatura Bertola*, con sede in Marene (Cuneo) e stabilimento di Marene (Cuneo):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ognibeni & Vettori*, con sede in Rovereto (Trento):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Eurallumina*, uffici di Roma:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 febbraio 1987: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industria chimica di Termoli - I.C.T.*, con sede e stabilimento in Termoli (Campobasso):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Fabbrica laterizi Fortore*, stabilimento di Celenza Val Fortore, contrada Porcile (Foggia), fallita in data 18 novembre 1985:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Italdecos*, con sede in Udine e stabilimenti di Udine e Pozzuoli (Napoli), fallita in data 28 dicembre 1985:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali*, con sede in Salerno e stabilimenti di Nocera Inferiore, Angri, Salerno e uffici di Salerno:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Resem* ora *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano ed unità di Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), ufficio vendite e filiali:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Metalrame* di Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1983: dal 31 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Pan electric mediterranea*, con sede legale in Alghero (Sassari) e sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti di Alghero (Sassari), Cameri (Novara) e cantieri in varie regioni d'Italia:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. A.I.G.I.*, con sede e stabilimento in Palermo:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo:

periodo: dal 18 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. S.A.I. - Società aeronautica italiana*, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Tiberina arredamenti*, con sede e stabilimento in Perugia, località Resina:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Tatry, officina meccanica*, con sede e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Crocol di Colombo Carlo Maria*, con sede e stabilimento in Perugia, fallita in data 17 gennaio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.r.l. C.E.M. - Calzaturificio Etruria di Marsciano*, con sede in Marsciano (Perugia):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. La Nuova Cierre*, con sede e stabilimento in Montone (Perugia):

periodo: dal 5 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Calvi*, con sede e stabilimento in Spello (Perugia), fallita in data 13 maggio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.a.s. Esse Quattro*, con sede in Petrignano di Assisi (Perugia), fallita in data 3 aprile 1985:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 2 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, ultima concessione.

21) *S.r.l. Iper color*, con sede e stabilimento in Norcia (Perugia), fallita in data 6 dicembre 1984:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, ultima concessione.

22) *S.p.a. Filco*, con sede e stabilimento in Sassari:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Dait - Distilleria agricola industriale di Terralba*, con sede in Terralba (Oristano), fallita in data 27 febbraio 1986::

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Eurallumina* di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Vetroceramica turritana*, con sede in Cagliari:

periodo: dal 12 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, sede di Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Chimica biosintesi* di Montebello Ionico (Reggio Calabria) e stabilimento in Saline Ioniche di Montebello Ionico (Reggio Calabria):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Ausidet*, sede di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. AL.FA.*, con sede in Crotone (Catanzaro), fallita in data 31 marzo 1986:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Russo pavimenti*, con sede e stabilimento in Rose (Cosenza):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Briko*, con sede in Nereto (Teramo):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 2 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Lecablok Teramo* di San Atto di Teramo:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. I.C.C.I.*, con sede in Tolmezzo (Udine):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.a.s. Bulfon comm. Andrea & Figli*, con sede in Udine, fallita in data 20 marzo 1987:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

35) *S.p.a. Cumini*, con sede e stabilimento in Cassacco (Udine), fallita in data 30 ottobre 1985:
periodo: dal 9 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'11 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.p.a. Cumini*, con sede e stabilimento in Cassacco (Udine), fallita in data 30 ottobre 1985:
periodo: dal 9 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'11 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A11606

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 15, 16, 23 e 25 dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

88A0008

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 9, 22 e 23 dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

88A0009

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 5, dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

88A0010

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1988, n. 1 si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 5 gennaio 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	212
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	283
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	622	625	628	631	634
Petrolio (*)	»	614	617	620	623	626
Olio comb.le fluido	L./kg	334	337	340	343	346

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A0034

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221